

## Ministero della Giustizia

### Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel 06/6885.2338 e 6885.2862 Ufficio I (uff1.dgpenale.dag@giustiziacert.it) Reparto Dati statistici e monitoraggio (monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it)

FASE. 030. 001- 5/19 RR m\_dg . DAG . 10/12/2019 . 0236588 . L

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello Loro Sedi

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attuazione e sugli effetti della legge n. 194/78: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" - Anno 2019

Anche per l'anno 2019 si rende necessario acquisire i dati per la stesura della Relazione annuale che il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge n. 194/78.

Analogamente allo scorso anno e relativamente alla giurisdizione volontaria, non sarà più necessario per gli Uffici dei Giudici Tutelari trasmettere i dati, in quanto questi saranno direttamente forniti dalla Direzione Generale di Statistica allo scrivente Ufficio. Pertanto gli Uffici dei Giudici Tutelari sono esentati dal presente monitoraggio.

Relativamente alla giurisdizione penale, si allega alla presente nota il prospetto di rilevazione relativo ai procedimenti instauratisi a seguito delle violazioni delle disposizioni in materia penale previste dalla legge, che è rimasto inalterato rispetto a quello dell'anno precedente.

Il prospetto dovrà essere inviato, come sempre, dai seguenti Uffici:

- 1) Uffici GIP/GUP presso i Tribunali ordinari
- 2) Tribunali ordinari-sezioni penali dibattimentali (restano esclusi i Tribunali per i minorenni);
- 3) Corti di Appello-sezioni penali dibattimentali (restano escluse le sezioni dell'assise e le sezioni per i minorenni).

Poiché, ai sensi dell'art. 16 della Legge, il Ministro deve presentare la Relazione annuale al Parlamento entro il mese di febbraio, si pregano le SS.LL. di voler consentire agli uffici di poter effettuare l'invio del prospetto in modo diretto allo scrivente Ufficio (valutando eventualmente se avere notizia o meno dell'avvenuto adempimento), evitando quindi l'inoltro per via gerarchica e raccomandando al contempo agli uffici stessi di effettuare la trasmissione possibilmente entro il 15 gennaio 2020.

Relativamente alle modalità di invio del prospetto, si raccomanda di voler utilizzare, come sempre, esclusivamente il canale della posta elettronica ordinaria (l'invio deve essere effettuato al seguente nuovo indirizzo: monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it).

Al citato nuovo indirizzo di posta elettronica ordinaria, già attivo da tempo, dovranno essere altresì inviati i dati di tutti gli altri monitoraggi dello scrivente Ufficio (in luogo quindi del vecchio indirizzo: biblioteca.aapp.min@giustizia.it).

Qualora il prospetto risulti negativo, si potrà darne direttamente notizia nel messaggio di posta elettronica, senza necessità di allegare il prospetto.

Si pregano pertanto le SS.LL. di voler cortesemente dare le opportune disposizioni affinché la presente nota unitamente al prospetto di rilevazione siano trasmessi agli uffici del proprio distretto sopra elencati.

Cordialmente,

IL DIRETTORE GENERALE (Donatella Donati)

## **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE -UFFICIO I: AFFARI LEGISLATIVI ED INTERNAZIONALI - REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO

## "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI CUI ALLA LEGGE N. 194/78

DATI RELATIVI ALL'ANNO: ......

(da compilare ed inviare entro il 15 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati)

| - 6                                     |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| -                                       |
|   |
| -                                       |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| -                                       |
| -                                       |
| -                                       |
| -                                       |
|   |
|   |
| •                                       |
|   |
|   |
|   |
| 0.00                                    |
| - (2)                                   |
| - 2                                     |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| -                                       |
|   |
| - 2                                     |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| - 5                                     |
|   |
| •                                       |
| ŧ                                       |
| i                                       |
| į                                       |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| *************************************** |
|   |
|   |
|   |
| E:                                      |
| TE:                                     |
| 쁘                                       |
| 쁘                                       |
| ۳                                       |
| ۳                                       |
| NTE                                     |
| NTE                                     |
| NTE                                     |
| CANTE                                   |
| CANTE                                   |
| CANTE                                   |
| ICANTE                                  |
| ICANTE                                  |
| DICANTE                                 |
| DICANTE                                 |
| UDICANTE                                |
| GIUDICANTE                              |
| GIUDICANTE                              |
| UDICANTE                                |
| GIUDICANTE                              |
| <b>10 GIUDICANTE</b>                    |
| GIUDICANTE                              |
| <b>10 GIUDICANTE</b>                    |

# RIPORTARE SUL PROSPETTO I PROCEDIMENTI PENDENTI AL 31/12 DELL'ANNO IN ESAME E QUELLI DEFINITI NELL'ANNO IN ESAME

| Qualificazione giuridica del<br>articoli della L.194<br>art. 17 / art. 18 / |
|---|
| art. 593 art. 593<br>bis c.p. ter c.p.<br>(*) (*)                           |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

(1) = NUMERO PERSONE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO (CONSIDERARE SOLO LE PERSONE CUI SIANO STATI CONTESTATI REATI DELLA L. 194/78 ED ESCLUDERE TUTTE LE ALTRE PERSONE DEL MEDESIMO PROC. CHE NON ABBIANO REATI DELLA L. 194/78 (2) = COMPILARE UNA RIGA PER OGNI PERSONA DEL PROCEDIMENTO (EVENTUALMENTE PROSEGUIRE NELLE RIGHE SOTTOSTANTI); APPORRE UNA 'X' SE RICORRE LA CONTESTAZIONE IN QUESTIONE PER LA PERSONA CONSIDERATA (\*) IL D.LV.O 1° MARZO 2018, N. 21, HA ABROGATO LE PREVISIONI INCRIMINATRICI DI CUI AGLI ARTT. 17 E 18 DELLA LEGGE, RICOLLOCANDOLE CONTESTUALMENTE AGLI ARTT. 593-BIS E 593-TER DEL C.P.

(3) = EVENTUALI REATI CONNESSI (APPORRE SOLO UNA 'X'SE RICORRE IL CASO, SENZA SPECIFICARE IL REATO).

(4) = INDICARE, SE NOTA, LA PROFESSIONE DELLA PERSONA MEDIANTE UNA 'X': LA VOCE "PARAMEDICO" COMPRENDE IL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA" DI TIPO SANITARIO PER LE QUALI NON E' RICHIESTO IL TITOLO DI MEDICO (DA QUESTA VOCE F' QUINDI ESCLUSO, AD ES., 11 PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE SANITARIE CHE RIENTRA INVECE NELLA VOCE "ALTRO")

(5) = RIPORTARE IL PROCEDIMENTO SUL PROSPETTO ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI FINO A CHE IL GIUDICE NON EMETTA UN PROVVEDIMENTO PER TUTTE LE PERSONE DEL PROCEDIMENTO CONSIDERATE,

SPECIFICANDO 11 TIPO DI PROVVEDIMENTO EMESSO (ASSOLUZIONE, CONDANNA, INCOMPETENZA, DECRETO DI ARCH. O DI RINVIO A GIUDIZIO, RIUNIONE AD ALTRO PROCEDIMENTO....) E LA RELATIVA DATA. NOTA: NEL CASO IN CUI IL GIUDICE RIUNISCA IL PROCEDIMENTO AD UN ALTRO, INDICARLO NELLE LUTIME DUE COLONNE E RIPORTARE SUL PROSPETTO IL NUOVO PROCEDIMENTO (PROCEDERE ANALOGAMENTE PER GLI STRALCI).

APPORRE SUL PRESENTE PROSPETTO IL NOMINATIVO ED UN TELEFONO DEL COMPILATORE